



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **683/2024** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. GUIDO SALZANO

ATTORE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████)

CONVENUTO/I

Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi,
letto il ricorso di separazione giudiziale contenente la richiesta di adozione *inaudita altera parte* di provvedimenti temporanei ed urgenti e di un ordine di protezione nei confronti del convenuto, esaminati i documenti,
visti gli artt. 473-bis.15 c.p.c., 342 bis e 342 ter c.c. e 473-bis.69 ss. c.p.c.,
pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato che:

- nel ricorso introduttivo la sig.ra ██████████ ha dedotto specificatamente quanto segue:
- di essersi sposata con il sig. ██████████ in data 26.08.2023 e che, dall'unione con il convenuto, sono nate le figlie ██████████ in data 31.12.2013 e ██████████ in data 24.11.2021;
- che, dopo meno di due mesi di matrimonio, il sig. ██████████ riprendeva a fare consumo abituale di cocaina e iniziava a porre in essere comportamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti;
- che la situazione progressivamente degenerava, tanto che in data 15.12.2023 il convenuto tentava il suicidio e veniva successivamente ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Ravenna fino al 20.12.2023 in esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio;
- che, una volta dimesso, il sig. ██████████ ha continuato ad assumere atteggiamenti violenti e, in particolare, nella notte tra il 26.12.2023 e il 27.12.2023, nel corso di una lite, la afferrava al collo, spingendola al muro e facendola cadere e, una volta che era a terra, la colpiva ripetutamente con calci all'addome e alla schiena, minacciandola di morte;
- che, a seguito di tale aggressione, veniva trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Ravenna e il centro antiviolenza Linea Rosa le offriva protezione collocandola assieme alle figlie in albergo sino al 29.12.2023, quando si trasferiva temporaneamente presso l'abitazione dei genitori ove rimaneva sino allo 08.01.2024, data in cui decideva di tornare presso la casa familiare a seguito del volontario trasferimento del convenuto a ██████████ nella casa di un collega di lavoro;

- che, nella notte tra l'11.01.2024 e il 12.01.2024, veniva nuovamente aggredita in due distinte occasioni dal marito, il quale dapprima la raggiungeva sul luogo di lavoro e, dopo aver atteso che avesse finito il proprio turno, mentre stava salendo sulla macchina, la afferrava per un braccio scaraventandola a terra e trascinandola sull'asfalto e, prima di andarsene, le rubava la borsa e poi, nel corso della notte, entrava nella casa coniugale mediante un mazzo di chiavi ancora a sua disposizione, la raggiungeva nella camera da letto dove stava dormendo, la colpiva ad un braccio e, dopo che sua madre era intervenuta per allontanarlo, strattonava quest'ultima facendola cadere a terra, si colpiva con un *abajour* per simulare un'aggressione e la colpiva al volto con una testata, fratturandole il naso;
- che interveniva una pattuglia dei carabinieri ed un'ambulanza, che la trasportava al pronto soccorso di Ravenna, dove veniva medicata e veniva stimata una prognosi di trenta giorni per la guarigione;
- in data 25.01.2024, il Gip del Tribunale di Ravenna ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare carceraria ravvisando la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati p. e p. dall'art. 572, secondo comma, c.p., 635, primo comma, c.p., 628, primo comma, c.p., 61, secondo comma, 582-585, in relazione all'art. 577, primo comma, n. 1), c.p. e 583 *quinquies* c.p. e il rischio di reiterazione delle condotte delittuose da parte del convenuto;
- il sig. █████, in esecuzione della predetta misura cautelare, è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ravenna, in attesa del giudizio immediato richiesto dalla Procura della Repubblica;
- parte ricorrente ha richiesto l'emissione di un ordine di protezione, al fine di prevenire il rischio che, una volta venuta meno l'efficacia della misura carceraria, il convenuto, che non ha più alcun legame con la famiglia origine e i cui unici riferimenti affettivi sono rappresentati dalla moglie e dalle figlie, possa reiterare le condotte di violenza e aggressione nei confronti della sig.ra █████, mettendo a rischio la sua incolumità psico-fisica;
- la sig.ra █████ ha altresì chiesto l'emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., domandando l'assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del sig. █████ un contributo mensile per il mantenimento delle figlie pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario, ed un assegno a suo favore ai sensi dell'art. 156 c.c. pari ad euro 200,00, nonché di regolamentare l'esercizio del diritto-dovere di visita del sig. █████ nei confronti delle figlie, previo, se ritenuto necessario, parere del servizio sociale di Russi, già intervenuto su incarico del Tribunale dei Minorenni, tenuto conto della volontà della figlia █████ di vedere il padre tramite collegamenti audiovisivi a distanza,

Osservato che:

- le gravi condotte di violenza e aggressione asseritamente perpetrate dal convenuto nei confronti della ricorrente trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta agli atti, con specifico riferimento ai referti di pronto soccorso, alla richiesta della misura cautelare custodiale da parte della Procura di Ravenna e all'ordinanza di emissione della misura cautelare carceraria;
- in particolare, dal referto del pronto soccorso del 12.01.2024, risulta che la ricorrente abbia subito la frattura delle ossa nasali e tale lesione è del tutto compatibile con la narrazione dell'aggressione riferita dalla ricorrente, secondo cui il marito le avrebbe dato una testata in faccia;
- nell'ordinanza di custodia cautelare, si rimarca poi come il Gip abbia rilevato, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che le stesse appaiono attendibili, *“sono logiche nel loro svolgimento, prive di rilevanti contraddizioni, congruamente circostanziate, delineando un clima generale di vessazione e specificando alcuni degli episodi più gravi o recenti (senza indulgere in particolari eccessivi o ridondanti)”* e, inoltre, che *“le accuse della persona offesa (autonomamente*

idonee a fondare la valutazione di gravità indiziaria, come da costante giurisprudenza di legittimità in materia) siano ampiamente riscontrate dalle ulteriori emergenze istruttorie disponibili (già richiamate), sia documentali che dichiarative, che conferiscono ulteriore solidità al quadro istruttorio, rendendo “granitica” la valutazione di gravità indiziaria per tutti i reati contestati”;

- la Corte costituzionale, in un *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 220/2015 avente ad oggetto l'esame della legittimità costituzionale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 *sexies* della legge n. 898/1970, ha affermato che l'ordine di protezione è “una misura civilistica – temporalmente circoscritta (art. 342-ter, terzo comma, cod. civ.) – contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 154 del 2001)”;

Ritenuto che:

- anche alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale, la misura civilistica dell'ordine di protezione non sia alternativa alla misura cautelare penale ma possa concorrere con la stessa;

- dalle risultanze istruttorie come sopra esaminate, sulla base di una delibazione necessariamente sommaria, vi siano fondati e circostanziati elementi per ritenere che le condotte del sig. ██████ siano idonee ad arrecare un grave pregiudizio all'integrità fisica e morale della sig.ra ██████;

- in particolare, in caso di mancata emissione dell'ordine di protezione e ove la misura cautelare penale venisse revocata o modificata, vi sarebbe un elevato e grave rischio di reiterazione delle condotte di aggressione fisica e morale da parte del convenuto nei confronti della moglie;

- vi siano pertanto i presupposti per l'emissione di un ordine di protezione *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 473-bis.71, terzo comma, c.p.c.;

- in considerazione della gravità e della pluralità di condotte aggressive e vessatorie poste in essere dal convenuto nei confronti della moglie, l'ordine di protezione debba avere la durata massima di un anno;

- vi siano anche i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. in considerazione della necessità di indubbia urgenza per la ricorrente di provvedere al mantenimento delle figlie e di regolamentare l'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti delle stesse e tenuto conto della peculiarità della situazione per cui il sig. ██████ è attualmente detenuto in carcere;

- anche a voler ritenere l'insussistenza, in forza di un'interpretazione restrittiva, dei presupposti *ex art. 473-bis.15 c.p.c.* in relazione ai profili attinenti al mantenimento delle minori, l'art. 473-bis.70 c.p.c. in materia di ordine protezione stabilisce che il Giudice possa porre a carico del destinatario dell'ordine un assegno a favore delle persone conviventi prive dei mezzi adeguati per il loro sostentamento;

- per quanto concerne il mantenimento delle figlie, tenuto conto della situazione reddituale delle parti sulla base di quanto esposto nel ricorso e della documentazione prodotta, debba essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento delle minori per un ammontare di complessivi euro 500,00, pari ad euro 250,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;

- non paiono invece sussistere i presupposti per l'attribuzione a favore della ricorrente di un assegno *ex art. 156 c.c.*, stante il recente reperimento di un impiego come educatrice con regime orario a tempo pieno e la percezione di una retribuzione lorda di oltre 1400,00 euro;

- per quanto concerne il diritto-dovere di visita del padre nei confronti delle figlie, considerando che il sig. [REDACTED] è in stato di detenzione carceraria, che i Servizi Sociali stanno già monitorando il nucleo familiare e che la minore [REDACTED] è seguita dalla psicologa dott.ssa [REDACTED] e avrebbe espresso la volontà di mantenere con il padre contatti a distanza, debba essere disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a disciplinare la frequentazione padre-figlie in modalità protetta, tenendo conto della volontà delle minori,
- i Servizi Sociali debbano continuare a monitorare il nucleo familiare e porre in essere ogni intervento di sostegno e supporto ritenuto utile nell'interesse della ricorrente e delle figlie,

P.Q.M.

Visti gli artt. 473-bis.15 c.p.c., 342 bis e 342 ter c.c. e 473-bis.69 ss. c.p.c., provvisoriamente pronunciando, così decide:

- ORDINA a [REDACTED], nato a [REDACTED] (RA) il [REDACTED], la cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti della moglie [REDACTED];
- ORDINA a [REDACTED] di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare, sita a Ravenna, [REDACTED], e dai luoghi abitualmente frequentati da [REDACTED], con particolare riferimento al luogo di lavoro e al domicilio dei suoi prossimi congiunti;
- AVVERTE [REDACTED] che, in caso di elusione da parte sua del presente ordine di protezione, incorrerà nella sanzione penale di cui agli artt. 6 della legge n. 154/2001 e 388 cod. pen.;
- DISPONE che [REDACTED] contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente l'importo mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario come determinate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
- DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare la situazione del nucleo familiare, ponendo in essere ogni intervento di sostegno e supporto ritenuto utile nell'interesse della ricorrente e delle figlie;
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno venga disciplinato dai Servizi Sociali territorialmente competenti sulla base delle indicazioni fornite in parte motiva;
- STABILISCE che l'ordine di protezione abbia efficacia per un anno dall'effettiva esecuzione;
- RINVIA il processo **all'udienza del 15 aprile 2024, h. 12:30**, al fine di provvedere alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il presente decreto nel contraddittorio con parte convenuta;
- ASSEGNA a parte ricorrente **termine sino al 6 aprile 2024** per la notifica del ricorso e del presente decreto al convenuto.

Visti gli artt. 473-bis.40 ss. e 473-bis.14 c.p.c.,

- FISSA udienza **nella data del 10 luglio 2024, h. 12:30**, che si svolgerà innanzi al Giudice delegato relatore;
- ASSEGNA a parte convenuta termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per costituirsi nel procedimento;
- INFORMA il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte,

sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

- RICHIEDE al Pubblico Ministero di trasmettere gli atti non coperti da segreto di cui all'articolo 329 c.p.c. relativi al/i procedimento/i concernente gli abusi e le violenze allegate dalla ricorrente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, ai Servizi Sociali territorialmente competenti e al Pubblico Ministero per l'intervento ai sensi di legge nel procedimento e per le informazioni di cui sopra e per l'apertura del sub-procedimento [REDACTED].

Ravenna, 6 maggio 2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Elena Orlandi